

## **COMM. TRIB. REGIONALE BRESCIA - 57/63/2012**

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

GD CONSULTING s.r.l., corrente in Bergamo, impugnava tre avvisi di accertamento dell'Ufficio di Bergamo dell'Agenzia delle Entrate, con cui veniva contestata l'omessa dichiarazione di ricavi di € 4.298.243 per il 2003, € 13.927.968 per il 2004, € 36.319.720 per il 2005. Veniva altresì contestata l'omessa fatturazione e registrazione delle operazioni relative.

L'Ufficio si era così determinato sulla base di PVC della Polizia Tributaria di Belluno secondo cui la contribuente aveva svolto illecitamente, non avendone i requisiti di legge, attività di intermediazione in cambi, quale stabile organizzazione in Italia della società svizzera General Dynamics SA di Lugano. A tale conclusione i militari erano addivenuti sulla base di una serie di elementi di fatto e specificatamente:

- la società svizzera deteneva il 50% di quote della ricorrente;

il sig. Ad. Me. Gi. era rappresentante legale della General Dynamics SA di Lugano e della GD Consulting s.r.l.;

- nello svolgimento della propria attività la società svizzera avrebbe stipulato con la clientela mandati di consulenza e gestione;

- tutti questi mandati, comunque intestati alla General Dynamics SA, sono stati, di fatti, stipulati in Italia;

- la raccolta del denaro è avvenuta nel territorio italiano, in maniera continuativa, tramite una rete di promotori;

- per tale attività di raccolta, sono state utilizzate dalla General Dynamics SA di Lugano varie "succursali" aventi sede in Italia (Bergamo, Milano, Conegliano, Roma e Belluno) dove sono stati ricevuti i clienti ed incassato il denaro che, poi, illegalmente, veniva trasferito in Svizzera per essere gestito dalla predetta società elvetica;

- i citati uffici, anche se ufficialmente risultavano riconducibili alla ricorrente si proponevano al pubblico come succursali della società di Lugano. Il personale in esse impiegato e la dimensione dei locali in questione erano sproporzionati rispetto al volume d'affari dichiarato ed alla attività svolta dalla società verificata;

- alcuni promotori che svolgevano attività negli uffici italiani erano dipendenti da Lugano.

Osservava la contribuente che le commissioni calcolate dall'Ufficio erano irragionevoli, consistendo le stesse, negli anni in questione, rispettivamente, nel 42,47%, 55% e 70% delle somme raccolte. Eccepiva, perciò, carenza di motivazione, non essendo allegati documenti attestanti gli investimenti e non essendo esplicitato il criterio di calcolo delle somme accertate. Osservava, ancora, che i militari avevano contestato la stessa attività anche per l'anno 2001, quando la società non era ancora stata costituita.

La circostanza, secondo la contribuente, dimostrerebbe che l'attività di raccolta del denaro era indipendente dall'esistenza della società, cui perciò non poteva imputarsi neppure quella degli anni in questione.

Eccepiva, quindi, inesistenza della notifica, sotto il profilo che l'Ufficiale notificante, che aveva proceduto ex art. 140 cpc, non aveva indicato il numero id raccomandata con la quale l'avviso doveva essere spedito. Rilevava totale difetto di prova degli atti impugnati sotto il profilo che le commissioni surricordate non avrebbero consentito lo svolgersi dell'attività e contrastavano con la reale capacità contributiva della ricorrente.

Osservava, ancora, che, pure nella prospettiva dell'Ufficio, il reddito non poteva interamente imputarsi alla ricorrente.

Negava, infine, dopo ampio excursus sul concetto, che la ricorrente potesse considerarsi stabile organizzazione della società luganese, in quanto non coordinava quelle che erano state individuate come succursali della Generali Dynamics SA; non aveva alcun potere decisionale sulle stesse; non instaurava alcun rapporto; si era costituita successivamente alle succursali e alla rete di promotori della società svizzera.

Pertanto non poteva imputarsi alla società italiana il reddito prodotto in Svizzera dalla società svizzera derivante dagli investimenti sui mercati dei capitali, né quello derivante dall'attività di raccolta svolta in Italia effettuata da promotori dipendenti e pagati dalla società svizzera. Osservava, ancora, che l'istanza di fallimento promossa dal P.M. di Belluno era stata respinta dal Tribunale di Milano e che essendo pendente processo penale sui medesimi fatti oggetto degli accertamenti impugnati, il presente processo doveva sospendersi ai sensi dell'art. 9, L. 689/81. Eccepiva, infine, l'inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie da parte di soggetto non esaminato dall'imputato nonché altre dichiarazioni inutilizzabili ai fini penali.

Si costituiva l'Ufficio che ribadiva, preliminarmente la correttezza della notifica degli avvisi.

Ribadiva, altresì, la sufficiente motivazione, nonché la sussistenza della prova documentale con il richiamo al PVC e ai suoi allegati comunicati alla parte. Osserva che il rapporto commissioni - raccolta è stato erroneamente calcolato dalla ricorrente e correttamente riepilogato nell'allegato 9 al PVC dagli accertatori. Insisteva sulla legittimità dell'imputazione del reddito prodotto in Italia alla ricorrente dovendosi la stessa considerare stabile organizzazione in Italia della società svizzera. Insisteva, quindi, per la legittimità degli accertamenti ai fini IRAP e IVA. Rilevava l'ininfluenza della decisione di rigetto dell'istanza di fallimento ai fini del ricorso in quanto fondata sullo stato di non insolvenza della società, tra l'altro dichiarato prima della notifica degli avvisi. Osservava che legittimamente era stato instaurato il procedimento di accertamento tributario pur in presenza di procedimento penale non essendo al momento stata pronunciata alcuna sentenza e che altrettanto legittimamente erano stati utilizzati i documenti e i dati raccolti durante le perquisizioni attese l'autorizzazione rilasciata dalla Procura e in ordine alle dichiarazioni osservava la legittima loro utilizzazione quali elementi indiziari. La CTP di Bergamo, sez. 8, con sentenza n. 165/09, ritenuti fondati gli accertamenti, respingeva il ricorso, ponendo le spese di giudizio, liquidate in € 1500, a carico della ricorrente.

Appella la contribuente che sostanzialmente nel merito ribadisce le osservazioni già svolte osservando che la sentenza ha immotivatamente fatte proprie le tesi, a dire della ricorrente, erronee, dell'Ufficio.

Chiede, perciò, in riforma dell'impugnata sentenza, l'annullamento degli avvisi.

Spese rifuse.

Si costituisce l'Ufficio che in via preliminare osserva che l'appellante non ha riproposto le censure relative all'inesistenza della notifica degli avvisi, della specialità della norma penale, della sospensione del procedimento e dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni di soggetti terzi.

Tali censure devono perciò ritenersi rinunciate.

Eccepisce, poi, inammissibilità dell'appello per carenza, di motivi specifici di impugnazione, limitandosi a riproporre le censure avverso gli avvisi.

Osserva, ancora, che il primo giudice ha, al contrario di quanto sostenuto da parte appellante, ben motivato e ribadisce, comunque la legittimità dell'operato dell'Ufficio, richiamando le osservazioni già svolte, confermate dalla decisione qui impugnata.

Chiede, perciò, di dichiarare l'appello inammissibile e, comunque, di rigettarlo.

Spese rifuse.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Occorre esaminare, preliminarmente, le eccezioni di rito sollevate dall'Ufficio. In ordine alla notifica degli avvisi, al rapporto processo penale - tributario, all'utilizzo di dichiarazioni di soggetti diversi, nulla è detto in atto di impugnazione, sicché le questioni devono ritenersi coperte dal giudicato.

L'eccezione di inammissibilità per carenza di motivi specifici di impugnazione invece non è fondata. Parte appellante, infatti, non si limita ad una generica contestazione della sentenza, come potrebbe concludersi leggendo quanto riportato a pag. 6 dell'atto di appello ove si eccepiscono contraddittorie motivazioni, contenuti privi di accettabile logica, nonché apodittiche affermazioni. Ma a pag. 12 dell'appello la contribuente censura, specificamente la sentenza sulla questione, riproposta come in primo grado, riguardante l'imputazione del reddito esclusivamente all'appellante e la determinazione della specifica attività svolta dalla società italiana.

Anche a pag. 13 dell'appello vi è una specifica censura riguardante le succursali e il loro riferimento alla società ricorrente. Pure specifica censura è riportata a pag. 14, in ordine alla rilevanza dell'anno di imposta 2001.

Non può dirsi, pertanto, che l'appello manchi di motivi specifici. L'appello, peraltro, ad avviso di questa sezione non è fondato. Preliminarmente va rilevato che gli avvisi, che fanno espresso richiamo al PVC, sono correttamente e legittimamente motivati " per relationem". Nel merito, la questione essenziale è stabilire se la struttura della società ricorrente possa essere considerata stabile organizzazione sul territorio italiano della società svizzera.

Ritenuto che i richiami normativi sul punto sono comuni alle parti occorre verificare se, in fatto, la ricorrente costituisce stabile organizzazione sul territorio italiano. Gli elementi raccolti dagli accertatori, seppure presi singolarmente possono non essere sufficienti, tali non possono dirsi nel loro insieme.

Ebbene, la società svizzera possiede il 50% della società italiana; il rappresentante legale delle due società è la stessa persona; negli uffici aperti in Italia della società ricorrente venivano stipulati i mandati di consulenza e di gestione intestati alla società svizzera; negli stessi uffici operavano promotori svizzeri; circostanze queste che fanno legittimamente ritenere che i contratti venissero stipulati per la società svizzera la quale veniva direttamente incaricata di gestire il conto corrente che veniva contestualmente aperto; le ricevute del denaro versato dagli investitori erano intestate alla società svizzera.

Ritiene, perciò, questo giudicante che la ricorrente costituisse quella stabile organizzazione in Italia della società svizzera, così come previsto dall'art. 162 TUIR.

Deve dirsi, inoltre, che anche l'eccezione relativa all'eccessività delle commissioni calcolate non può essere accolta.

Non è sufficiente, infatti, affermare genericamente che appaiono assurde, dovendo invece specificatamente contestare il conteggio dell'Ufficio, che per quanto risulta agli atti appare essere corretto.

Tenuto conto della complessità della vicenda, nonché della legislazione applicabile e, infine, del carattere indiziario degli elementi di prova, si ritiene equa la compensazione delle spese.

**P.Q.M.**

La Commissione rigetta l'appello della contribuente. Spese del grado compensate.